



ISTITUTO PARMA QUALITÀ

Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari

Langhirano, 10 marzo 2010
Prot. n° 1416
E-mail

**A tutti i laboratori di affettamento
della DOP <<Prosciutto di Parma>>
Loro sedi**

Oggetto: disposizioni sulla etichettatura del prosciutto di Parma preaffettato.

Si ricorda alle spettabili aziende indirizzo che, in applicazione del Regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione, dal **1 maggio 2010** sarà possibile utilizzare sulle confezioni di prosciutto di Parma preaffettato **solamente il simbolo comunitario di colore rosso e giallo**, come descritto dal Regolamento citato in precedenza e di cui si allega una copia per comodità di consultazione.

Le vesti grafiche che riportano il simbolo comunitario nella precedente colorazione blu e gialla saranno considerate obsolete e non più conformi.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti,

il Direttore Generale
Fausto Palmia

REGOLAMENTO (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽²⁾ sono stabilite le caratteristiche dei simboli comunitari che possono essere apposti sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti il cui nome è stato registrato come indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta.
- (2) I simboli comunitari hanno contribuito a valorizzare le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette e hanno permesso ai consumatori di identificare determinanti prodotti le cui caratteristiche sono legate all'origine.
- (3) Attualmente i simboli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette presentano caratteristiche comuni per quanto attiene alla forma, al colore e al disegno che li compongono: l'unico elemento che permette di distinguerli è la legenda figurante all'interno dei simboli.
- (4) In base all'esperienza maturata dalla loro adozione ad oggi e per incoraggiare l'uso di tali indicazioni appare opportuno agevolare, agli occhi del consumatore, la distinzione tra denominazione di origine protetta e indica-

zione geografica protetta. A questo scopo è indicato ricorrere all'uso di colori diversi per i simboli relativi a queste due indicazioni.

- (5) Per evitare che la modifica del colore dei simboli comunitari crei un pregiudizio economico per i produttori e gli operatori interessati, occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale potranno essere utilizzati i simboli comunitari conformi alle disposizioni applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, gli imballaggi o le etichette su cui figurano simboli comunitari conformi all'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 quale applicabile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1^o maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«1. SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO

Per la riproduzione a colori possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

**Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”
in pantone**



Pantone® 711

Pantone®
Yellow 109

**Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in
pantone**

Pantone®
Reflex BluePantone®
Yellow 109

Simboli comunitari in quadricromia

**Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”
in quadricromia**

100 % magenta
80 % yellow10 % magenta
90 % yellow

**Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in
quadricromia**

100 % cyan
80 % magenta10 % magenta
90 % yellow

Simboli comunitari in bianco e nero



2. SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO

Se il colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo, usando il colore di fondo del condizionamento o dell'etichetta.



3. CONTRASTO CON I COLORI DI FONDO

Se si utilizza un simbolo a colori su un fondo colorato che ne riduce la visibilità, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo.

Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”



Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta”



»